



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA DI STASO

Seduta del 30/01/2018

Esame del ricorso n. 0758185/2017 del 13/06/2017

proposto da

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA DI STASO

Seduta del 30/01/2018

FATTO

Parte ricorrente, a mezzo di legale di fiducia, riferisce di essere titolare, in proprio e in qualità di erede dei genitori, di 7 buoni postali fruttiferi serie QP emessi tra il dicembre 1986 e il maggio 1987. Tutti i suddetti buoni sono stati emessi su moduli della serie "P" apponendo sul fronte il timbro con dicitura "Q/P". Alla scadenza la ricorrente apprendeva che il saggio degli interessi sarebbe stato inferiore a quello riportato su tutti i suindicati titoli. Inoltrava perciò reclamo, volto ad ottenere la corresponsione degli interessi così come riportati sul retro del buono stesso. Respinto il reclamo con nota del 19.5.2017 a motivo della retroattività del D.M. 13.6.1986, che riduceva i tassi dei buoni postali in parola (e fissava il tasso semplice del 12% per gli anni oltre il ventesimo), la ricorrente richiede che vengano corrisposti gli interessi come riportati sul retro del documento, in quanto si è formato un legittimo affidamento in questo senso in capo alla ricorrente. Oltre a ciò richiede euro 500 per spese legali.

Parte resistente, ritualmente costituitasi con le controdeduzioni, riferisce che i BPF oggetto del ricorso appartengono alla serie «Q/P», successiva alla serie «P», collocata tra il 1.7.1984 ed il 30.6.1986, e risultano emessi tra dicembre 1986 e maggio 1987. Al momento dell'emissione dei titoli della serie «Q/P», come previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti all'epoca, veniva utilizzato dall'ufficio postale collocatore il cartaceo appartenente alla precedente serie «P», avendo però cura di apporre: 1) sul fronte del

titolo, la lettera corretta di appartenenza («Q/P»); 2) sul retro del titolo, in modo chiaro ed inequivocabile (dunque alcun legittimo affidamento di segno opposto poteva ingenerarsi in favore della cliente), il timbro dei rendimenti corrispondenti alla serie sottoscritta. I titoli oggetto della controversia non lasciano pertanto alcun dubbio in quanto l'effettiva serie di appartenenza, i rendimenti del titolo e i timbri sono chiari e inequivocabili, sebbene questi ultimi potrebbero degradarsi a motivo della lunga decorrenza di anni e delle condizioni di conservazione dei buoni. Più in particolare, nel calcolare gli interessi fissi dei bimestri dal 20° al 30° anno solare non possono essere presi come riferimento i rendimenti della serie «P» riportati sul retro del titolo; i BPF in questione, appartenendo alla serie «Q», usufruiscono infatti anche per gli ultimi dieci anni dei rendimenti di tale serie; inoltre il decreto del 1986 aveva già determinato variazioni nel rendimento dei titoli in vertenza ed essi ben possono essere modificati dalle pubbliche autorità di governo. In ragione di ciò chiede che il ricorso venga respinto, in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, oggetto di modifiche sui rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Oggetto della presente controversia sono sette BFP trentennali emessi dall'intermediario tra dicembre 1986 e maggio 1987, in relazione ai quali il ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.6.1986, il buono, nella parte anteriore, è stato individuato dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, una dicitura dei tassi di interesse attivi che è limitata fino al ventesimo anno. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca peraltro un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, tipica della precedente serie P, il cui rendimento viene pertanto richiesto dal ricorrente.

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., n. 13979 del 15.6.2007, ha affermato che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., da ultimo le decisioni del Collegio di Roma n. 8791/17 e del Collegio di Torino n. 4868/17).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Questo Collegio non può che confermare il diritto della ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio - in accoglimento del ricorso - dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI